



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale per l'Agricoltura

Servizio I Tutela e valorizzazione dell'ambiente



*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013*

*** DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

MISURA 13 - "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"

Sottomisure 13.1 - 13.2- 13.3

Operazioni

13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone montane"

13.2.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi"

13.3.1 "Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici"

AVVISO DI MODIFICA

Vista la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", prevista dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, ed in ultimo modificato con decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (Ver. 5.0);

Considerato che tra gli obiettivi della Misura 13 vi è il mantenimento e la prosecuzione delle attività agricole e zootecniche, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale;

Viste le Disposizioni attuative della Misura 13, approvate con DDG n. 3037 del 21/04/2016, e parziale modifica di cui al DDG 7078 del 24/11/2016;

Considerato che le suddette Disposizioni all'art. 3.3 Condizioni di ammissibilità prevedevano che: *I* richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità*



delle superfici per l'anno in cui viene presentata la domanda dell'indennità, in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso, si rende necessario modificare la predetta disponibilità delle superfici con un contratto di affitto o di comodato d'uso con decorrenza continuativa almeno dal 15 maggio dell'anno precedente della presentazione della domanda di sostegno.

Si rende inoltre necessario modificare la richiesta di dimostrazione della registrazione dei contratti affitto o di comodato d'uso, che devono essere registrati a norma di legge entro l'anno di impegno, piuttosto che al momento della presentazione della domanda di sostegno.

In ultimo, i suini non saranno considerati per il calcolo del carico UBA.

Pertanto l'art. 3.3 Condizioni di ammissibilità delle Disposizioni attuative della Misura 13 è integralmente modificato come segue:

3.3. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per l'anno in cui viene presentata la domanda dell'indennità, in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto di affitto o di comodato d'uso; nei casi di contratto di affitto o di comodato d'uso, è condizione di ammissibilità la decorrenza continuativa almeno dal 15 maggio dell'anno precedente della presentazione della domanda di sostegno. Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

I contratti devono essere registrati a norma di legge entro l'anno di impegno.

Sono ammessi i contratti di utilizzo delle superfici pubbliche (demaniali e comunali) ed in tal caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di sostegno/pagamento. Tali requisiti di disponibilità dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo.

In particolare i richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale tutti i dati relativi ai titoli di conduzione compreso la data inizio e fine degli stessi; gli estremi di registrazione dei contratti di affitto o di comodato d'uso, devono essere obbligatoriamente inseriti entro l'anno d'impegno.

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio, ai fini dell'accesso all'aiuto, i richiedenti per le operazioni 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane e 13.2.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi, dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 1,00 ettaro di SAU, mentre per l'operazione 13.3.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici, dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 0,50 ettari di SAU.

Inoltre, per le aziende zootecniche, il carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,20 UBA/ha nel rispetto delle attività minime di cui all'art. 4 par. 1 lettera c), punti ii, iii) del Reg. (UE) 1307/2013 del - DM 1420 del 26/02/2015 e s.m.i.

Ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali, con esclusione dei suini, in ambito regionale, complessivamente detenute dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, e tutte le SAU di foraggiere e pascolo aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione della domanda in ambito regionale.

Sono classificate aziende zootecniche quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASP territorialmente competente nell'ambito della regione. In ogni caso i capi per essere considerati per il calcolo del carico UBA devono risultare registrati nella Banca Dati Nazionale pertanto sarà cura dei richiedenti aggiornare la BDN prima della data di presentazione della domanda (15 maggio).

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 maggio e devono essere mantenute per tutto l'anno in cui viene presentata la domanda.

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta



